

Sportello  facile

# IL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

## IL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

Si può descrivere il sovraindebitamento come la grave situazione economica nella quale si trova una persona, non solo il consumatore ma anche il piccolissimo imprenditore, che non riesce più ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (i pagamenti da effettuare), facendo ricorso ai propri redditi ed ai propri beni mobili e immobili.

La composizione della crisi da sovraindebitamento è anche detta esdebitazione o fallimento del consumatore. All'origine del sovra indebitamento delle persone può esserci:

**una causa esterna**, a volte improvvisa e imprevedibile: la perdita o la mancanza del lavoro, crediti venuti meno, decessi di congiunti, malattie, divorzio, mantenimento dei figli, ecc...

**un errore di valutazione** che può nascere dall'incapacità di mantenere un giusto equilibrio fra reddito e consumi, che porta a spendere più di quanto si guadagna e a vivere al di sopra dei propri mezzi;

**un uso del denaro disinvolto e sconsiderato**, come l'aspirazione al mantenimento/raggiungimento di uno standard sociale medio-alto che porta a condurre stili di vita al di sopra delle proprie possibilità o la dipendenza da "gioco" (Bingo, Videopoker, Gratta & Vinci, Scommesse ... ).

Nel caso di sovraindebitamento la persona può accedere a delle procedure che permettono di risolvere la crisi legata all'alto numero di debiti contratti tramite un organismo di composizione delle liti da lui scelto.

Per la prima volta in Italia, è stata istituita una procedura per la ristrutturazione dei debiti dei privati (cioè di chi non ha i presupposti/requisiti per rientrare nell'applicazione della legge fallimentare).

Le procedure sono:

- l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal consumatore indebitato;
- il piano del consumatore indebitato che voglia raggiungere lo stesso risultato ma

senza necessità di accordo con i creditori.

Nel primo caso, per raggiungersi l'accordo, devono votare favorevolmente i soggetti titolari di almeno il 60% dei crediti e il consumatore indebitato può essere ammesso a pagare i propri debiti anche non per intero ma solo a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni presi. Nel secondo caso non è necessario l'accordo con i creditori ma il piano proposto dal consumatore deve essere reso efficace dal tribunale (c.d. omologazione).

Entrambe le richieste devono essere presentate in tribunale e dopo il loro deposito ci sarà un procedimento che avrà come scopo il verificare se ci sono le condizioni per rendere vincolante l'accordo o il piano per tutti i creditori (l'omologazione). Il giudice omologa il piano quando:

- verifica che sia adatto ad assicurare il pagamento dei crediti che devono necessariamente essere soddisfatti;
- esclude che il consumatore indebitato abbia assunto impegni a pagare determinate somme senza aver ragionato a sufficienza sulla sua capacità di effettivo pagamento;
- esclude che il consumatore indebitato abbia colposamente causato il proprio stato di sovraindebitamento anche a causa di una richiesta di finanziamenti, prestiti, ecc. non proporzionato alle proprie risorse economiche.
- Il consumatore indebitato deve proporre di far fronte ai suoi debiti con tutte le sue risorse anche con la cessione di propri crediti futuri così da dimostrare che l'accordo o il piano che propone è realizzabile. Per far questo deve determinare in modo preciso la composizione di tutto il suo patrimonio e indicare eventuali terzi che possano fare da garanti.



## IMPORTANTE

Il consumatore sovraindebitato per tutta una serie di ipotesi in cui, ad esempio, non esegua i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalle scadenze previste, abbia tenuto nascosto una parte del suo patrimonio o abbia cercato di frodare i creditori, *perde i benefici* legati agli accordi raggiunti e omologati dal tribunale e per tutti i suoi beni si procede con la loro liquidazione in favore dei creditori.

## TIPI DI AGEVOLAZIONI

Sono previste agevolazioni per sostenere specifiche categorie di persone o per aiutare chi decide di compiere passi importanti nella propria vita, come, ad esempio iscriversi all'università o acquistare casa, fra le più importanti ci sono:

- fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa;
- fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali (Fondo Casa);
- fondo per lo studio.
- fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Questo fondo è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e prevede la possibilità di beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate** al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Possono accedere a tale fondo i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, con un **reddito Isee non superiore a 30.000 euro**.

Per situazione di difficoltà si intende uno dei seguenti eventi verificato, nel corso degli ultimi tre anni:

morte;  
handicap grave o condizione di non autosufficienza;  
perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc.

Con l'accettazione della richiesta si ottiene la sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un **massimo di due volte**, per **complessivi 18 mesi**.

Il Fondo, rifinanziato dal Decreto "Salva Italia", sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di "spread".

La domanda di sospensione si può effettuare **direttamente presso la banca** con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile.

La banca, effettuati gli adempimenti di competenza, inoltra l'istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

**Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori**

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale è istituito questo Fondo che ha l'obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali.

In particolare, la norma dispone che *"a decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito ai giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 legge 28.06.2012 n. 96"*.

Per accedere ai finanziamenti, i richiedenti, in possesso dei requisiti disposti dalla normativa, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione prevista e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all'iniziativa.

Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. I beneficiari del finanziamento devono avere **un'età**



## Sportello facile

**inferiore a 35 anni** e un **reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro**.

I componenti del nucleo familiare **non** devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

L'immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad **abitazione principale**, **non** deve rientrare nelle categorie catastali delle abitazioni signorili/ville/castelli e **non** deve avere le caratteristiche di lusso.

La superficie dell'immobile non deve superare i

95 metri quadri. Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall'accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'ABI.

**I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive**, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap S.p.A. quale Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data e, comunque, per un ammontare non superiore a 75.000,00 euro (settantacinquemila/00 euro).

Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento apposite convenzioni.

Materiale realizzato nell'ambito del progetto

## Sportello facile

Realizzato da



con il contributo di

